

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) — DIFESA (VII)

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE ACCAME

INDICE

	PAG
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme di principio sulla disciplina militare (Già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato) (407-526-625-B)	15
PRESIDENTE	15, 16, 18, 19
D'ALESSIO	18
MEUCCI	19
MICELI VITO	18
MILANI ELISEO	16
SEGNI, <i>Relatore per la I Commissione</i>	19
STEGAGNINI	16
ZOPPI, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	15

La seduta comincia alle 10,30.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri: Norme di principio sulla disciplina militare (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (407-526-625-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri: « Norme di principio sulla disciplina militare », già approvato dalla Camera nella seduta del 22 luglio 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1977.

Onorevole Zoppi, come relatore per la VII Commissione, intende aggiungere qualche considerazione alla relazione svolta dall'onorevole Segni, relatore per la I Commissione, nella scorsa seduta?

ZOPPI, *Relatore per la VII Commissione*. No, signor presidente, non ritengo necessario aggiungere alcunché alla rela-

zione dell'onorevole Segni, con la quale concordo pienamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni introdotte dal Senato.

STEGAGNINI. Desidero trattare, in aggiunta alle considerazioni svolte dal relatore per la I Commissione Segni nella scorsa seduta, una questione, secondo me di estrema importanza e delicatezza, che riguarda lo svolgimento dell'attività politica all'interno delle Forze armate che paradossalmente, interessando taluni corpi di polizia soggetti alla disciplina militare, contrasterà con quello che sarà vietato tassativamente dalla legge, in corso di elaborazione, sulla riforma della pubblica sicurezza.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 6, riferendosi allo svolgimento di attività politica, precisa che ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 (a coloro cioè che svolgono attività di servizio, che sono in luoghi militari, vale a dire nelle caserme, o comunque destinati al servizio, che indossano l'uniforme o che si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali) è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative: il che significa che in tutti gli altri casi sarebbe consentito lo svolgimento di attività politica.

È chiaro, ad esempio, che in un piccolo centro il maresciallo dei carabinieri, che la sera si mette in borghese non essendo comandato in servizio, possa andare presso le sezioni dei partiti politici della sua circoscrizione a svolgere attività politica. Mi sembra un fatto gravissimo che metterebbe a repentaglio la credibilità

e l'imparzialità di questo comandante di stazione.

Desidero mettere in evidenza questo aspetto che mi sembra di una gravità eccezionale, perché creerebbe successivamente una disparità di trattamento e di comportamento tra gli appartenenti alle forze dell'ordine sottoposti alla nuova legge sui principi della disciplina militare e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che potranno essere smilitarizzati e ai quali sarà invece negata tassativamente la possibilità di svolgere attività politica.

D'altra parte, non mi sembra che attualmente ciò sia consentito, perché il punto secondo dell'articolo 44 del regolamento di disciplina vigente recita così: « Ai militari è fatto divieto di svolgere attività o propaganda a favore o contro partiti, associazioni o candidati politici »: ove la parola attività comprende qualsiasi partecipazione attiva alla vita dei partiti ed all'attività politica in generale.

Il successivo punto quinto del già citato articolo 44 è del seguente tenore: « Il militare deve comunque astenersi dall'assistere o dal prendere parte attiva a riunioni o manifestazioni palesemente lesive della disciplina militare o del prestigio delle istituzioni costituzionali o delle Forze armate ».

Bisogna sciogliere questo nodo importantissimo in relazione anche al *referendum* sulla legge Reale, che ha dimostrato la volontà del paese di tutelare non solo l'ordine pubblico e la sicurezza, ma anche le forze dell'ordine contro le persone che attentano alla loro incolumità e anche — secondo me — contro una legislazione non particolarmente corretta e precisa che metterebbe a repentaglio la credibilità di quegli stessi appartenenti alle forze dell'ordine nei cui confronti si applicherebbe questa legge sulla disciplina militare.

MILANI ELISEO. Nella scorsa seduta erano state avanzate delle pregiudiziali di ordine politico che non si riesce a capire in che cosa consistano o se si inten-

dano formalizzare in proposte di modifica, così come non si riesce a capire se si sia disponibili ad approvare il provvedimento al nostro esame con le modifiche apportate dal Senato.

Sempre in quella occasione si chiese un rinvio della discussione di dieci giorni per poter riflettere sulle pregiudiziali politiche avanzate, e quindi mi sembrava logico che questa riunione di oggi si fosse aperta con una puntualizzazione delle intenzioni politiche dei vari gruppi. In mancanza, esprimerò il mio parere su alcune modifiche introdotte dal Senato, avvertendo fin d'ora che talune peggiorano il contenuto del testo approvato dalla Camera, e che, in linea di massima, sono per il ripristino delle disposizioni così come erano state approvate da questo ramo del Parlamento, in particolare per quanto concerne l'articolo 17 che riguarda la famosa questione delle schedature informative.

Devo inoltre aggiungere che vi sono questioni che riguardano l'interpretazione della legge, e precisamente degli articoli 7 e 9. Al primo comma dell'articolo 7 si proibiscono le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, ed al secondo comma si proibiscono, fuori dei predetti luoghi, le assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che siano in uniforme. Questo articolo, congiuntamente all'articolo 9, consente ai militari di svolgere attività pubblicistiche ed essere presenti nell'attività politica anche se ciò non è espresso in modo del tutto esplicito. Ora, già in questa fase, la tentazione è quella di introdurre una interpretazione molto restrittiva; in alcuni casi si sono presi provvedimenti disciplinari che hanno palesemente contraddetto le indicazioni di principio contenute in questa legge. Sarà bene, quindi, che nel corso della discussione si presentino, per ciò che riguarda la partecipazione a certi tipi di riunione, ordini del giorno esplicativi ed interpretativi per

evitare che, muovendosi nell'ambiguità, si possano applicare sanzioni disciplinari pesanti nei confronti di militari che vogliono avvalersi di diritti che la legge deve loro assicurare.

Per quanto riguarda i vari articoli modificati dal Senato, concordo con il relatore nel considerare più esatta la formulazione dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, perché aggiungere che i militari debbano adempiere oltre ai doveri per la difesa della patria anche quelli per la salvaguardia delle libere istituzioni può significare un tentativo di riforma delle Forze armate in direzione del volerle quasi considerare come forze di polizia.

Il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati è opportuno, a mio avviso, anche per l'articolo 3.

Due osservazioni all'articolo 4: la prima e riferita alla aggiunta del Senato là dove è detto che deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari; infatti, se una specificazione del genere si riteneva opportuna, sarebbe stato più logico parlare non di rapporti personali, ma gerarchici; la seconda osservazione riguarda l'ultimo comma la cui formulazione era senz'altro migliore nel testo della Camera, perché quello approvato dal Senato comporta per il militare il dovere di non eseguire un ordine quando questo sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato, mentre nel testo originario era detto, giustamente, che il rifiuto alla esecuzione di un ordine poteva aversi da parte del militare quando esso costituiva manifestamente reato.

Anche per l'articolo 12 il testo della Camera era migliore; infatti, aver soppresso la parola « motivate » fa sì che le esigenze di cui si parla al suddetto articolo diventino sempre di ordine militare, e ciò può trasformare in arbitrio quella che poteva essere una reale esigenza.

L'articolo 17 merita una particolare attenzione; non esiste legge alcuna che con-

sentata la schedatura e quindi non si può autorizzare un'operazione che la legge non prevede; una norma qual è quella prevista da questo articolo imbarazzerà non tanto il militare quanto chi dovrà attuarla; infatti, un comandante che debba attuarla, può incorrere, al limite, sotto i rigori della legge ed essere chiamato in tribunale a rispondere di una operazione illecita. Se una schedatura deve essere attuata essa deve riguardare tutti i cittadini e ricadere sotto il controllo sociale: i dati potrebbero essere depositati all'anagrafe o in altro posto ed ognuno dovrebbe avere la possibilità di verificarli e contestarli, ma fare questo significherebbe attuare l'istituto della schedatura e definirlo in tutti i suoi particolari. In questo caso, invece, siamo di fronte ad una operazione « tartufesca » perché nessuno indica gli strumenti di legge che la garantiscano e ci si limita a dire che non deve essere utilizzata per fini politici. Cioè è arbitrario, a mio avviso, che si consenta, con metodi che neppure si conoscono, una schedatura che non è ammessa per legge. In ordine a questo punto, perciò, ritengo che sia opportuno ritornare al testo approvato dalla Camera.

Riguardo poi alle sanzioni disciplinari, mi pare che siano molte le contestazioni possibili. Nel momento, infatti, in cui questo testo di legge è passato all'esame del Senato, si era creata l'aspettativa che esso fosse approvato entro il 30 novembre 1977. I tempi per l'esame del provvedimento, invece, si sono protratti oltre ogni previsione ed è chiaro che anche questo vuoto deve essere sanato anche per evitare discriminazioni tra persone che hanno svolto un certo tipo di analoga attività per facilitare l'approvazione di una legge che riguarda l'ordinamento democratico delle Forze armate e che vengono a trovarsi in una situazione diversa per quanto attiene alle conseguenze possibili di tali attività.

MICELI VITO. Vorrei innanzitutto ricordare che su questo progetto di legge ho già avuto modo di esprimere ripetuta-

mente un parere contrario quanto al provvedimento nella sua globalità: mi limiterò pertanto a poche considerazioni.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni punti. Già il rappresentante della democrazia cristiana ha sottolineato che con questa legge si introduce la possibilità per il personale militare di svolgere attività politica. Mi corre l'obbligo di far presente che la partecipazione dei militari (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) all'attività politica quando si trovino fuori della caserma produce dei riflessi negativi sulla vita della caserma stessa e sull'attività dei reparti. In pratica, l'attività politica e la passione politica con questa legge saranno autorizzate ad entrare nell'ambiente militare, nelle caserme e nei reparti, e sarà molto difficile per un comandante mantenere la coesione morale, anche perché non bisogna dimenticare che gli stessi comandanti saranno autorizzati sempre da questa legge a svolgere propaganda politica.

Per quanto riguarda il sistema della rappresentatività, vorrei far rilevare che la legge al nostro esame parla di provvedimenti e di elementi organizzativi particolari che sarebbe invece meglio affidare alla responsabilità del Ministero della difesa e quindi degli stati maggiori.

Mi sembra poi alquanto negativa la possibilità di svolgere elezioni nell'ambito militare, pur restando ferma la validità del principio della rappresentatività.

Per quanto riguarda l'articolo 17, debbo infine far presente che l'emendamento apportato dal Senato è, a mio avviso, senz'altro da sopprimere, in quanto tende a sancire un'eccezione nel quadro di una discriminazione. A parte ciò, esprimo l'opinione che l'articolo 17 sia da eliminare nel suo complesso in quanto in esso si parla di schedature e di discriminazioni politiche, tutte cose che nell'ambito militare vengono normalmente effettuate.

PRESIDENTE. Essendo in corso in Assemblea delle votazioni rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-DIFESA) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1978

D'ALESSIO. Intendo sottolineare l'esigenza che tale seduta venga fissata al più presto.

MEUCCI. Concordo con l'esigenza espressa dal deputato D'Alessio.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Ritengo anch'io che il seguito della discussione possa aver luogo sollecitamente.

PRESIDENTE. Può rimanere senz'altro stabilito che la data della prossima

seduta verrà determinata con la massima sollecitudine d'intesa tra i Presidenti delle due Commissioni.

La seduta termina alle 11.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO